

C O N T R A T T O
FORNITURA CARNE E PRODOTTI A BASE DI CARNE
CIG: BA86C047D5

TRA

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, ESU di Padova, con sede legale in via San Francesco n. 122 - 35121 Padova - codice fiscale e partita Iva n° 00815750286 - rappresentata dal direttore, dott. Gabriele Verza, CF:, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ESU di Padova, di seguito denominata "Azienda"

E

La Ditta con sede a, P. IVA, CF rappresentata dal sig. CF: autorizzato alla firma del presente atto, in qualità di amministratore come risulta dal certificato rilasciato dalla CCIAA agli atti, di seguito denominata "Ditta"

Premesso che

- ESU di Padova – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – opera nell'ambito definito dalla Legge Regionale del 7 Aprile 1998 n. 8 e il suo mandato istituzionale, naturalmente non profit, si compie nel favorire il diritto allo studio universitario, rimuovendo gli ostacoli economici e sociali che impediscono agli studenti capaci e meritevoli l'accesso e la frequenza ai corsi universitari e post-universitari.
- ESU ritiene che la qualità dei propri servizi sia il fondamento per una moderna ed efficace gestione del Diritto allo Studio Universitario e persegue l'intento, nei limiti degli stanziamenti approvati, di migliorare la qualità della vita degli studenti

iscritti all'Ateneo Patavino che beneficiano dei servizi messi a loro disposizione.

- Obiettivo è quello di offrire un menù che sia caratterizzato da una buona qualità delle derrate alimentari tale da poter garantire una varietà di scelta tra primi e secondi piatti tale da soddisfare i gusti personali, l'orientamento religioso, nonché eventuali diete particolari degli studenti.
- con decreto n./.... si pubblicava l'avviso per le manifestazioni di interesse;
- con decreto n./.... si approvava la procedura negoziata in MEPA;
- con decreto n./..... si approvava l'aggiudicazione definitiva;

tutto quanto premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 Importo e periodo contratto

1. ESU di Padova affida alla la fornitura in oggetto, a decorrere dal per un periodo di 8 mesi, per un importo complessivo stimato in € IVA esclusa.
2. La quantità di prodotti alimentari è stata stimata con i dati desunti dal consuntivo dell'anno 2024, ed è quindi meramente indicativo, potendo variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno e ciò ai sensi dell'art. 1560, 1° comma del codice civile per i contratti di somministrazione, nei quali l'entità della quantità stessa non è determinata in modo fisso, ma s'intende pattuita quella corrispondente al normale e reale fabbisogno dell'utente nel periodo contrattuale. Le dimensioni numeriche indicate sono fondate su base statistica e non impegnano ESU.
3. Si specifica la quantità di prodotti alimentari ordinati potrà subire variazioni in aumento o diminuzione nei casi di:
 - A. Eventi straordinari che mutino sostanzialmente le abitudini alimentari degli utenti.
 - B. Variazioni della didattica, apertura e/o chiusura sedi universitarie.
 - C. Aumento o diminuzione del n. di iscritti all'Università di Padova.
 - D. Sostanziali modifiche organizzative e di indirizzo di ESU.
 - E. Nel caso in cui le norme dello Stato Italiano o della Regione Veneto, ponessero limiti o rendessero minore la capacità di spesa.

F. Nel caso di cambiamenti della normativa, che regola l'accesso degli studenti al servizio di ristorazione, ponesse dei limiti, che nel momento di redazione del presente contratto non siano stati emanati.

Art. 2 Documenti contratto

Fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati: l'offerta economica, il capitolato speciale, patto integrità.

Art. 3 Oggetto

1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di carne e prodotti a base di carne indicati nel capitolato e nell'offerta economica.
2. L'appalto è disciplinato dalle norme tecniche, modalità e condizioni particolari di seguito riportate nel presente contratto e nei documenti allegati.
3. Tutte le prescrizioni di seguito riportate potranno essere successivamente integrate da ulteriori e più precise indicazioni circa le modalità di erogazione a cui la Ditta dovrà attenersi. Sarà compito della Ditta gestire la fornitura e rendere disponibile tutto quanto necessario allo svolgimento della stessa in relazione alle finalità da conseguire, secondo quanto disposto nel seguito del presente documento e previsto in contratto.
4. Data la fattispecie contrattuale non rientrante tra quelle contemplate all'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 81/2008, non vi sono rischi interferenziali e pertanto non vige l'obbligo di redazione del DUVRI.
5. I punti di consegna sono:
 - Ristorazione Piovego sita in via G. Colombo 1 Padova, all'interno della cittadella dell'Università di Padova "Vallisneri".
 - Ristorazione Agripolis sita in viale dell'Università 16 Legnaro, all'interno del Campus "Agripolis".
6. ESU si riserva la facoltà di aggiungere altre sedi di consegna, che verranno comunicate.

Art. 4 Responsabile Ditta

1. La Ditta è tenuta a comunicare a ESU il nominativo del responsabile completo di indirizzo mail e recapito telefonico mobile.
2. Il responsabile della ditta dovrà mantenere un contatto continuo con i referenti nominati da ESU per il controllo dell'andamento del servizio ed essere fornito di delega idonea a trattare in merito a qualsiasi fatto e problema che dovesse

insorgere.

3. Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza fatte dall'ESU al referente della Ditta, si intendono come fatte direttamente alla Ditta.

Art. 5 Autorizzazioni e obblighi normativi

1. La Ditta dovrà farsi carico di tutte le autorizzazioni sanitarie e amministrative, ove necessarie, compreso eventuali autorizzazioni comunali per il transito in Zona a Traffico Limitato, per l'espletamento della fornitura richiesta, per tutta la durata dell'appalto.
2. La Ditta deve attuare l'osservanza delle norme, che si intendono tutte richiamate, derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.
3. La Ditta dovrà osservare tutte le norme relative all'igiene degli alimenti in merito a tracciabilità, stoccaggio, produzione, manipolazione.
4. Tutto il personale addetto alla manipolazione, trasporto e distribuzione degli alimenti, deve essere autorizzato secondo le norme vigenti.
5. Il personale dovrà essere formato e aggiornato sulla sicurezza del lavoro, come previsto dall'art. 37 del D. Lsg 81/2008
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa richiamo alle disposizioni del Codice Civile, alle leggi e regolamenti vigenti.
7. La Ditta dovrà in ogni momento, a semplice richiesta di ESU, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra e si impegna a fornirne copia documentale a ESU.
8. Come previsto dagli articoli 35 e 36 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, ESU procederà a effettuare controlli a campione su prodotti forniti.
9. Per quanto concerne le norme igienico sanitarie, si fa riferimento alla normativa vigente, regolamenti dell'Unione Europea relativi agli alimenti conosciuti come "pacchetto igiene" e corrispondenti norme nazionali attuative, nonché a quanto previsto dal Manuale di autocontrollo aziendale e del Regolamento Locale di Igiene e a quanto espressamente previsto dal presente Capitolato.
10. Norme generali di sicurezza a cui attenersi nelle strutture:
 - A. deve scaricare il proprio materiale nel luogo indicato dal personale incaricato

dall'ESU;

- B. deve movimentare il materiale, se non diversamente specificato, con propri mezzi idonei a effettuare le manovre in sicurezza senza creare danni a cose o a terzi;
- C. deve accedere alle aree di scarico con veicoli a passo d'uomo, evitando eventuali interferenze con percorsi pedonali o vie di fuga;
- D. deve tempestivamente allontanare contenitori, scatole, casse, cesti, roller, pallets vuotati, non sono permessi stoccaggi presso luoghi non identificati dal personale dell'ESU;
- E. è fatto assoluto divieto al personale della Ditta, di usare carrelli elevatori elettrici o altri ausili di proprietà dell'ESU;
- F. è fatto divieto di fumare, gettare mozziconi, materiale infiammabile, rifiuti, presso le strutture dell'ESU e aree attinenti;
- G. obbligo di spegnere i motori in fase di scarico del materiale;
- H. nel caso di compresenza di più camion allo scarico merci, ogni operatore deve attendere il proprio turno in funzione dell'ordine di arrivo, senza interferire con le attività di scarico in fase di espletamento.

Art. 6 Interruzioni della fornitura

1. In caso di sciopero del personale della Ditta o di altri eventi che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento della fornitura, ESU deve essere avvisata con la massima sollecitudine.
2. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.
3. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo della Ditta, che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente Capitolato.
4. Nel caso di interruzione del servizio per motivi diversi dai suddetti, ESU si riserva il diritto alla richiesta dei danni subiti e l'applicazione delle sanzioni previste.

Art. 7 Oneri generali

1. Tutti gli oneri necessari alla realizzazione della fornitura oggetto del presente contratto e capitolato, sono interamente a carico della Ditta.
2. La Ditta è obbligata a rispettare quanto previsto nel contratto e suoi allegati.

3. ESU resta sollevato da qualsiasi onere aggiuntivo che dovesse derivare da fatti non prevedibili alla stipula del contratto.
4. Tutte le spese, tasse e imposte, nessuna eccettuata, inerenti al presente contratto sono interamente a carico della Ditta.
5. Sono a carico della Ditta in via esemplificativa tutte le spese relative a scritturazione, bolli e registrazione del contratto di appalto, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione se richiesta.
6. Il presente contratto, redatto nella forma di scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine, ai sensi dell'art. 2 Allegato A – Tariffa (Parte I) DPR 642/1972 e, avendo ad oggetto prestazioni di servizi soggette ad I.V.A., è soggetto a registrazione a tassa fissa ai sensi del DPR 26/03/1986 n. 131 solo in caso d'uso, come previsto dall'art. 5, comma 2 e dall'art. 1, lettera "b" della Tariffa parte seconda, del DPR 26/04/1986, n. 131.
7. Per la determinazione della somma del bollo, si applica quanto previsto nella tabella A contenuta nell'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023.
8. Spetta alla Ditta dare prova del loro assolvimento all'atto della stipula.

Art. 8 Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. A pena di nullità, è vietato alla Ditta cedere in tutto o in parte il contratto salvo quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs 36/2023 per le vicende soggettive della Ditta.
2. La Ditta non può cedere in tutto o in parte il contratto, né farlo eseguire da persone che non siano alle sue dipendenze o che agiscano su suo incarico senza previa autorizzazione scritta da parte di ESU.
3. La Ditta dovrà comunicare a ESU qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.).
4. Ai sensi dell'art. 6 dell'allegato II.14. D. Lgs 36/2023, si comunica sin d'ora che ESU non accetta nessuna e/o qualsiasi forma di cessione del credito
5. Nel caso di contravvenzione alle disposizioni riportate nei precedenti commi del presente articolo, ESU avrà il diritto di recedere dal contratto medesimo e di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno.

Art. 9 Subappalto

1. Si applicano le disposizioni dell'art. 119 del D. Lgs 36/2023.
2. La ditta dovrà fare richiesta a ESU e solo dopo verifiche previste e la risposta positiva, potrà inviare almeno 20 giorni prima il contratto con la ditta subappaltatrice. Nel caso di risposta negativa da parte di ESU, la Ditta dovrà eseguire le prestazioni con proprio personale e mezzi.
3. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti dal capitolato speciale e riconoscere ai lavoratori uno standard economico e normativo non inferiore a quello garantito dal contraente principale.

Art. 10 Corrispettivo e fatturazione

1. Il corrispettivo d'appalto è dato dal quantitativo della merce effettivamente consegnata e accettata, moltiplicato per i prezzi offerti dalla Ditta, indicati nell'offerta.
2. Si specifica che ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.14, la fornitura in oggetto, non rientra tra quelle dove è possibile anticipare il 20% del prezzo.
3. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D. Lgs 36/2023, verrà applicata una ritenuta dello 0,5 % sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute verranno svincolate solo in sede di liquidazione finale previo rilascio del DURC regolare.
4. I sensi dell'art. 116 comma 1, 5 e 9 del D. Lgs 36/2023 la fornitura è sottoposta a verifica di conformità da parte del direttore di Esecuzione del Contratto e /o dai suoi collaboratori.
5. La fatturazione prevista è mensile posticipata, dovranno essere create fatture distinte per ogni centro di costo che verrà successivamente indicato.
6. Il Documento di Trasporto (DDT), dovrà contenere, per ogni singola voce il quantitativo, il prezzo per singola unità di misura e relativa somma.
7. Il documento contabile "fattura", dovrà contenere i quantitativi totali consegnati di ogni prodotto nel periodo, e il prezzo per unità di misura e relativa somma, la detrazione relativa alla ritenuta.
8. Come previsto dell'art. 125 comma 5 del D.Lgs 36/2023, la Ditta potrà emettere fattura solo dopo il ricevimento da parte del RUP del certificato di pagamento.
9. Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

10. Le fatture dovranno essere intestate a:

ESU di Padova

Via San Francesco, 122 – 35121 PADOVA PD

Codice Identificativo Univoco Ufficio UFTABR

Codice Fiscale e Partita IVA 00815750286

11. ESU di Padova è attualmente soggetta al regime IVA “split payment”.
12. Le fatture da indirizzarsi all’ESU dovranno essere prodotte in formato elettronico (Fattura PA), firmate tramite un certificato di firma qualificata e trasmesse esclusivamente attraverso il sistema di interscambio per la fatturazione elettronica (SDI) predisposto dall’Agenzia delle Entrate (Legge Finanziaria 2008 e decreto attuativo n. 55 del 03/04/2013).
13. Ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e s.m.i. la Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
14. La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione all’ESU ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia in cui è sita la sede legale, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
15. In caso di fallimento, successione o cessione della Ditta, tutte le condizioni riportate nel presente comma passeranno in capo al soggetto cessionario.
16. In caso di ritardato pagamento il tasso di interesse applicato sarà pari al tasso di riferimento vigente stabilito dal Ministero dell’Economia e Finanze.
17. Nel caso vengano richieste, per ogni mandato bancario alla Ditta verranno addebitate le spese stabilite in base agli accordi interbancari.
18. A 4 mesi dalla data del decreto di aggiudicazione, potranno essere variati i prezzi applicando l’indice NIC per i prodotti alimentari e le bevande analcoliche, assumendo come base di calcolo temporale la variazione dell’indice da applicare per l’aumento prezzi dal mese di aggiudicazione, al mese di riferimento.

Art. 11 Responsabilità verso terzi e danni

1. La Ditta si intende espressamente obbligata a tenere sollevato ed indenne ESU e i suoi collegati da tutti i danni, diretti ed indiretti, che potessero comunque e da chiunque derivare in dipendenza o connessione della fornitura oggetto del presente contratto.

2. All'insorgere di episodi di intossicazione alimentare causati da prodotti forniti dalla Ditta. Nel caso specifico verranno addebitati alla Ditta tutti i costi a cui ESU dovesse incorrere, più il pagamento dei danni arrecati.
3. La Ditta dovrà stipulare, con oneri a proprio carico una polizza assicurativa che abbia i seguenti requisiti minimi:
 - a. sia stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione;
 - b. copra la responsabilità civile e verso terzi e per danni a persone e cose, con qualifica di terzi anche all'ESU e quant'altro ad essa collegato, per qualunque danno provocato a qualsiasi titolo verso terzi, inclusi i propri dipendenti e collaboratori, in relazione all'attività svolta.
4. Della suddetta polizza, la Ditta è tenuta a fornirne copia a ESU entro i termini previsti per la stipulazione del contratto.

Art. 12 Penali

1. Come previsto dall'art. 126 del D.Lgs 36/2023, le penali sono applicabili per mancato rispetto delle condizioni di fornitura previste dal contratto e allegati.
2. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera del 0,7 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
3. L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui la Ditta avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata da ESU. Qualora le controdeduzioni addotte non siano adeguatamente motivate, ESU a suo motivato ed insindacabile giudizio addebiterà alla Ditta la penale prevista.
4. Il superamento del 10% dell'importo netto contrattuale per le penalità irrogate, nel periodo di vigenza contrattuale, è causa di risoluzione del contratto stesso.
5. Per il calcolo del superamento del 10% dell'importo netto contrattuale, si considerano tutte le sanzioni irrogate

Art. 13 Sospensione del contratto

1. Tutti i casi che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto e che non siano imputabili a ESU o alla Ditta, verrà applicato quanto previsto

dall'art. 121 del D. Lgs 36/2023 e dall'articolo 8 dell'allegato II.14.

2. Inoltre si specifica che il contratto potrà essere sospeso nei seguenti casi:
 - a. in cui ricorrano circostanze che impediscono in via temporanea la fornitura.
 - b. vi sia l'interruzione di finanziamenti da parte della Regione Veneto.
 - c. nel caso di eventi straordinari non imputabili a ESU, esempio pandemia Covid o normative regionali o statali che impediscano il normale svolgimento del servizio di ristorazione.
3. La Ditta non potrà rivendicare per tali azioni alcun onere o costo, né porre in essere alcuna rivendicazione e/o richiesta di indennizzo a carico di ESU, fatto salvo il diritto di recesso qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 14 Risoluzione

1. Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dall'art. 122 "risoluzione" del D.Lgs. 36/2023, con le modalità previste disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. e alla possibilità di risoluzione del contratto per inadempimento della Ditta agli obblighi contrattuali, ESU, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'inadempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, previa comunicazione a mezzo PEC, qualora ricorrano le seguenti fattispecie:
 - a. Nel caso in cui la Ditta esegua delle transazioni legate al presente Appalto senza utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Oltre alle ipotesi di risoluzione previste, qualora il Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Ditta, ESU formula la contestazione degli addebiti alla Ditta assegnando un termine di quindici (15) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni alla Ditta. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Ditta abbia risposto il ESU potrà dichiarare risolto il contratto.
3. Il contratto s'intenderà altresì risolto, a norma dell'art. 1453 del codice civile, per ogni altra inadempienza grave non contemplata nel presente capitolato o per ogni fatto che renda non possibile la prosecuzione dell'appalto.
4. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto e ESU dovesse indire una nuova gara per la fornitura del servizio in oggetto, le spese relative verranno addebitate

alla Ditta uscente.

5. Il contratto potrà inoltre risolversi negli altri modi previsti dal Codice Civile.
6. Se la Ditta dovesse chiedere la risoluzione del contratto prima della completa esecuzione del servizio e senza giustificati motivi, ESU, a titolo di risarcimento, potrà rivalersi sul corrispettivo, in tutto o in parte, per effetto della maggiore spesa che potrebbe conseguire per l'assegnazione del servizio a un terzo, fatta salva ogni eventuale iniziativa a tutela dei propri interessi per le inadempienze manifeste e i danni subiti.

Art. 15 Recesso

1. Nei modi e termini previsti dall'art. 123 "recesso" del D.Lgs. 36/2023, con le modalità operative previste dall'articolo 11 dell'allegato II.14. ESU ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto anche nei seguenti casi:
 - a. In applicazione dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, ed ai sensi e per gli effetti art. 1339 Codice civile, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto venga attivata una convenzione CONSIP per servizi analoghi o dal Centro Aggregatore della Regione Veneto e l'Ditta rifiuti di adeguare i prezzi contrattuali e le condizioni normative a quelli praticati dalla convenzione CONSIP o dal Centro Aggregatore della Regione Veneto di cui trattasi.
 - b. In presenza di modifiche degli assetti di finanza pubblica che rendano necessari significativi interventi di contrazione a carico del bilancio di ESU.
 - c. In caso di soppressione di ESU, ovvero di suo accorpamento in altra Pubblica Amministrazione.
 - d. Eventi straordinari che mutino sostanzialmente le abitudini alimentari e di conseguenza i quantitativi riportati in capitolato.
 - e. Variazioni della didattica, apertura e/o chiusura sedi universitarie.
 - f. Sostanziali modifiche organizzative e di indirizzo di ESU.
2. In caso di recesso, la Ditta ha diritto al pagamento dei servizi prestati ai sensi dell'art. 123 del Codice, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo, e/o rimborso spese.
3. Se la Ditta dovesse chiedere la risoluzione del contratto prima della completa esecuzione del servizio e senza giustificati motivi, ESU, a titolo di risarcimento,

potrà rivalersi sul corrispettivo, in tutto o in parte, per effetto della maggiore spesa che potrebbe conseguire per l'assegnazione del servizio a un terzo, fatta salva ogni eventuale iniziativa a tutela dei propri interessi per le inadempienze manifeste e i danni subiti.

Art. 16 Dati personali

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è ESU di Padova - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario nella persona del Direttore.
2. Responsabile "esterno" del trattamento dei dati è la Ditta aggiudicataria.
3. Il Data Protection Officer (DPO), nominato da ESU, è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@esupd.gov.it
4. Il conferimento dei dati è necessario per l'esecuzione del contratto;
5. I dati saranno trattati per l'adempimento degli obblighi di legge, connessi all'esecuzione del contratto e per le rispettive comunicazioni conseguenti.
6. La Ditta si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entri in possesso durante e a causa dell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, obbligandosi a non divulgarli e ad utilizzarli esclusivamente per gli scopi necessari all'esecuzione dei servizi, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati.
7. I dati potranno essere trasferiti esclusivamente nell'ambito del territorio dell'Unione europea.
8. Il trattamento dei dati è svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dal D. Lgs 101/2018 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
9. I dati vengono conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto dei principi di liceità e minimizzazione dei dati.
10. Eventuali reclami sul trattamento dei dati possono essere rivolti oltre che al DPO anche al Garante per la protezione dei dati, al seguente indirizzo:
<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>
11. La ditta dichiara di avere preso visione dei contenuti dell'informativa privacy allegata in riferimento alla presente procedura.

Art. 17 Norme anticorruzione e disposizioni finali

1. La Ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, s'impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento aggiornato da ESU con DCS n. 17 del 7.06.2018. A tale fine si dà atto che il codice risulta pubblicato sul sito istituzionale di ESU all'indirizzo: www.esu.pd.it in apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente/sottosezione Atti generali" e che ne è stata presa visione in tutte le sue parti. La violazione degli obblighi di comportamento di cui al Codice può costituire causa di risoluzione del contratto o di decadenza dal rapporto.
2. La Ditta inoltre dichiara di avere preso visione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) di ESU, tuttora vigente, in tutte le sue clausole, nessuna esclusa, accessibile dall'indirizzo www.esu.pd.it in apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente/sottosezione Altri contenuti/Prevenzione della corruzione".
3. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, la Ditta, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di false attestazioni, dichiara per quanto a propria conoscenza, di non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo con ex dipendenti di ESU che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa aventi come destinataria l'impresa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto con ESU.
4. La Ditta, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di false attestazioni, dichiara per quanto a propria conoscenza, che non esistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequenza abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti dell'impresa con i dirigenti, nonché i dipendenti di ESU e attesta l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse. Per le altre condizioni non espressamente contemplate e citate nel presente Capitolato, si fa riferimento alla legge italiana, in particolare, al D.Lgs. 36/2023 e relativi provvedimenti di modifica e di attuazione.
5. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto, sarà competente

esclusivamente il Foro di Padova.

Letto, confermato e sottoscritto.

DITTA

.....

(Sottoscritto digitalmente)

ESU di Padova

Gabriele Verza

(Sottoscritto digitalmente)